



SENTENZA N. 604/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73678** del registro di segreteria, depositato in data 25.7.2022 da (OMISSIS), C.F.(omissis) rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q, pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72. L'Avv. Paolo Celli dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0645435751 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: paolocelli@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

-MINISTERO della DIFESA, C.F. 80234710582, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma in via dei Portoghesi n.12;

-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede territoriale in SALERNO (SA) Corso Giuseppe Garibaldi n.38;

-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede nazionale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

RITENUTO IN FATTO

Parte ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera avvenuta durante il periodo del "blocco stipendiale", disposto dall'articolo 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010 per il triennio 2011/2013 e poi reiterato nel biennio 2014 - 2015, con la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite.

A fondamento della domanda il ricorrente rileva che gli effetti derivanti dalla citata normativa sono cessati con Legge n. 190 del 2014, e che, con successive disposizioni, sono state esentate dal blocco alcune categorie di dipendenti pubblici (magistrati, prefetti, generali delle Forze Armate e di Polizia). Lamenta, inoltre, la disparità di trattamento in relazione all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 94 del 2017, ai sensi del quale gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo conto degli anni di servizio effettivamente prestati, quindi anche sulla base delle classi e degli scatti maturati nel periodo del c.d. blocco retributivo.

Secondo la difesa del ricorrente la normativa in parola si riferisce agli adeguamenti retributivi e non anche alle conseguenze pensionistiche, e, pertanto, il blocco non avrebbe dovuto inficiare in alcun modo la base pensionabile, determinando un sacrificio permanente, che si perpetua per tutto il periodo di fruizione della pensione.

Con nota del 9.12.2024 parte ricorrente rappresentava di non aver notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza alle amministrazioni convenute in quanto "nel corso del giudizio la giurisprudenza si è consolidata nel rigettare le suestese domande"; dichiarava quindi di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese. Alla pubblica udienza del 17.12.2024 nessuna parte era presente.

All'esito della discussione il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

DIRITTO

Ai sensi dell'articolo 155, comma 3 c.g.c., il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato alle controparti, a cura del ricorrente, unicamente al ricorso, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

Il successivo comma 5-bis dispone, altresì, che il ricorrente è tenuto a depositare nella Segreteria della Sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data dell'udienza.

Di conseguenza, in difetto di prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il rapporto giuridico processuale non può dirsi validamente instaurato (SS.RR., sentenza 6/2001/QM) poiché l'effettuazione della notifica costituisce onere essenziale ai fini del rispetto dell'articolo 111, comma 2, Cost. in base al quale ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti.

Peraltro, l'ipotesi di assenza di notifica non può essere assimilata a quella della nullità della medesima, in ordine alla quale l'articolo 155, comma 8, c.g.c. impone al giudice la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo della notifica (ex multis, Sez. III App., sent. n. 57/2020; Sez. II App., sent. 503/2018).

Orbene, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. giur. Campania, sent. n. 26/2020, id. n. 242/2019, Sezione giur. Veneto, sent. n. 27/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 422/2018, n. 357/2018 e n. 553/2018; Sez. giur. Abruzzo n. 92/2018; da ultimo, cfr. Sez. giur. Campania, sent. nn. 304 e 309/2022 che richiamano l'orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi di mancata notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione in merito al rito previdenziale e di

lavoro, che presenta assonanze significative con il processo pensionistico pubblico), cui si intende dare in questa sede continuità, la mancata notifica a parte resistente dell'atto introduttivo del giudizio insieme al decreto di fissazione dell'udienza impedisce in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, il che configura un'ipotesi di improcedibilità del ricorso; pertanto, in assenza di costituzione dell'amministrazione intimata il ricorso deve considerarsi improcedibile (ex multis, Corte dei conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 729/2019).

Sotto altro profilo, il ricorso è improcedibile anche per la volontà, esplicitata da parte ricorrente, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. A tale riguardo si prende atto della rinuncia agli atti depositata in data 9.12.2024 dalla difesa del ricorrente, che risulta, tuttavia, improduttiva di effetti, ai sensi dell'art. 110 c.g.c. per la mancata accettazione da parte delle parti resistenti ma che è idonea ad esprimere il venir meno dell'interesse ad agire del ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Non vi è luogo per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Campania – in composizione di Giudice monocratico per le pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2024.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Flavia D'Oro

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno 23.12.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli